



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 1 DELLA L.R. 9/5/2001 N. 15 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 45 DEL 21/1/2002, PER ATTIVITA' FISSE E SIMILARI CORRELATE AD ESERCIZI ESISTENTI.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del 07.05.2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Raffaella Iacarusò)

IL PRESIDENTE
(Mario Giuliani)

Indice

Titolo I - **Disposizioni generali** -

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 2 DEFINIZIONI

Titolo II - **Norme Tecniche** -

Capo 1 *Cantieri edili, stradali e assimilabili*

ART. 3 IMPIANTI ED ATTREZZATURE
ART. 4 ORARI
ART. 5 LIMITI MASSIMI
ART. 6 EMERGENZE

Capo 2 *Manifestazioni di pubblico spettacolo*

ART. 7 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO
ART. 8 LIMITI MASSIMI

Capo 3 *Attività agricole*

ART. 9 ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO O STAGIONALE

Capo 4 *Manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno di locali in sede fissa*

ART. 10 RICHIESTE DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Titolo III - **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni** -

ART. 11 PROCEDURE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CANTIERE
ART. 12 PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Titolo IV - **Particolari sorgenti sonore** -

ART. 13 NORME COMPORTAMENTALI

Titolo V - **Disposizioni comuni** -

ART. 14 MISURAZIONI E CONTROLLI
ART. 15 SANZIONI
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 (Competenze dei Comuni), della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", relativamente alle attività temporanee, alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ed agli spettacoli a carattere temporaneo o mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, sulla base degli indirizzi contenuti nella **Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 21/1/2002** "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11 comma 1 della **L.R. 9 Maggio 2001 n. 15** recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", nonché la disciplina di attività rumorose fisse e similari correlate a servizi ed esercizi.

Vengono escluse dal presente provvedimento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale.

ART. 2 DEFINIZIONI

Si definisce **attività temporanea** qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Sono soggette alla presente disciplina le seguenti attività:

1. i cantieri edili, stradali e assimilabili;
2. le manifestazioni a carattere temporaneo quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, le manifestazioni sindacali di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate o non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
3. attività rumorose a carattere temporaneo svolte in locali aperti al pubblico ed esercitate a supporto dell'attività principale;
4. le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili;
5. particolari sorgenti sonore quali macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine;
6. manifestazioni temporanee di durata superiore ai 59 giorni con o senza richiesta di deroga per superamento db;
7. manifestazioni di durata inferiore ai 10 gg. ma in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente;

TITOLO II NORME TECNICHE

CAPO 1: CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

ART. 3 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine e gli impianti in uso dovranno operare in **conformità alle direttive CE** in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno conformemente alle disposizioni normative adottate ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett.g) della Legge 447/1995, in particolare gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART. 4 ORARI

L'attività dei cantieri deve essere svolta di norma nei giorni feriali nel rispetto della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, betoniere, flessibili, seghe circolari, gru, ecc..) devono essere svolti di norma nel rispetto della fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

ART. 5 LIMITI MASSIMI

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite di LAeq= 70 dB (A) con tempo di misura TM >= a 10 minuti rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB (A) con tempo di misura TM >= a 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse se ubicato nel medesimo fabbricato.

Per tali tipologie di attività, al fine di contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità con la direttiva CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

Non si applica il limite di immissione differenziale e le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive tonali e/o a bassa frequenza.

ART. 6 EMERGENZE

Ai cantieri edili e stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti nel presente regolamento.

CAPO 2: MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 7 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le manifestazioni di pubblico spettacolo indicate all'art. 2, secondo comma punto 2° del presente regolamento, rientranti nei limiti delle allegate tabelle 1 e 2, allorché esse non superino complessivamente le novanta giornate nell'arco di un anno effettivo con decorrenza dalla prima richiesta.

Le attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 2, secondo comma, punto 3°, rientranti nei limiti di cui alla tabella 4 allegata al presente regolamento, svolte in locali aperti al pubblico ed esercitate a supporto dell'attività principale, sono autorizzate in deroga con procedura semplificata qualora si svolgano per un numero di giornate non superiori a 5 (cinque) nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, con il vincolo che tra una deroga e l'altra trascorrono almeno 7 (sette) giorni ed il numero di deroghe richieste non sia superiore a 2 (due) nello stesso mese.

Il numero di 5 (cinque) giornate di cui al comma precedente costituisce il numero massimo di manifestazioni della durata di un giorno che possono essere svolte all'interno dello stesso esercizio in un lasso di tempo di 365 (trecentosessantacinque) giorni.

Le attività temporanee di cui al precedente comma 2 si intendono autorizzate a seguito di presentazione di apposita comunicazione, contenente le sottoelencate autodichiarazioni, da inoltrare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio allo Sportello Unico per le Attività Produttive:

- tipologia e sede dell'attività principale a supporto della quale si intende svolgere l'attività rumorosa a carattere temporaneo;
- indicazione e descrizione del tipo di trattenimenti che verranno effettuati;

- elenco delle principali attrezzature per la produzione, amplificazione e diffusione sonora che verranno utilizzati;
- periodo ed orari di svolgimento dei trattenimenti;
- nominativo, indirizzo e recapito della persona informata sull'attività delle manifestazioni;
- dichiarazione di rispetto nello svolgimento della attività/manifestazione dei limiti indicati nella **Tabella 4** allegata al presente regolamento.

Nel caso in cui si intendano svolgere più di 5 (cinque) manifestazioni/attività di cui al 2° comma del presente articolo nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni, i trattenimenti non potranno essere autorizzati in deroga, ma dovranno essere effettuati interventi tecnico gestionali finalizzati a garantire il rispetto dei valori limite di immissione in assoluto e differenziale previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 e, pertanto, tali manifestazioni/attività non potranno essere autorizzate ai sensi del presente regolamento.

ART. 8 LIMITI MASSIMI

Le attività definite al precedente articolo devono di norma rispettare i limiti orari, di durata degli eventi e del numero di giornate massime previste indicate nelle tabelle 1 ,2 ,3 e 4 allegate al presente regolamento. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento, anche del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{ASmax} da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

CAPO 3: ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 9 ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO E STAGIONALE

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, ai sensi del comma 3, art.11 della L.R. n.15 del 9/5/2001, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e per tali attività non è prevista nemmeno la comunicazione delle date di svolgimento qualora siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

CAPO 4 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO ALL'INTERNO DI LOCALI IN SEDE FISSA

ART. 10 RICHIESTE DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'esercizio di attività accessorie senza ballo all'interno di pubblici esercizi esclusivamente all'interno del locale e con esclusione delle pertinenze già autorizzati ai sensi della l.r 14/2003 art. 12, tali da non configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o intrattenimento sono automaticamente autorizzate nei seguenti casi:

- a) pubblici esercizi con utilizzo di apparecchi radio televisivi ed impianti in genere che non utilizzano musica dal vivo, ma che utilizzano un impianto di diffusione sonora con diffusori aventi un livello di potenza sonora non superiore a **20 W RMS**. La certificazione della corrispondenza tecnica dei diffusori alle caratteristiche indicate dovrà essere fornita dalla ditta installatrice oppure dimostrata per mezzo della documentazione tecnica fornita unitamente agli impianti (libretto caratteristiche tecniche) e dovrà essere inoltrata a cura del titolare al Servizio SUAP;
- b) installazione ed uso di apparecchi radiotelevisivi, impianti per la riproduzione di immagini, di giochi meccanici quali biliardi, flipper e simili, apparecchi automatici semiautomatici od

elettronici, giochi leciti esclusivamente all'interno del locale e con esclusione delle pertinenze;

c) trattenimenti non musicali e senza amplificazione.

Tutte le attività suddette devono svolgersi in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Per tutte le attività all'interno di pubblici esercizi che non rientrano nelle casistiche suddette occorre presentare domanda di autorizzazione amministrativa per pubblico spettacolo assoggettata al parere ARPA.

La domanda suddetta dovrà essere corredata da una relazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale nella quale venga dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e presentando la documentazione prevista al successivo articolo 12.

TITOLO III MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11 PROCEDURE PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE

Lo svolgimento delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orari e di rumore previsti negli articoli precedenti, si intende autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione contenente le autodichiarazioni relative al rispetto dei limiti suddetti, da inoltrare almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con allegata la seguente documentazione:

- Planimetria della zona in scala 1:100 o 1:200 con indicazione della tipologia degli insediamenti prossimi al cantiere e la loro distanza dallo stesso.

Se entro il termine di cui al comma precedente non sono richieste integrazioni o è espresso motivato diniego l'attività può iniziare.

Le attività di cantiere che per motivi eccezionali contingenti e documentabili non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e di orari previsti agli articoli precedenti, possono essere **autorizzate in deroga**. In questo caso va presentata domanda di autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive corredata dalla **seguinte documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale**:

1. Elaborati cartografici contenenti:

A: Stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati:

- l'area di cantiere;
- le aree circostanti, edificate e non;
- la destinazione d'uso degli edifici vicini;
- la presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti ecc ;

B: Planimetria in scala adeguata (1:100 - 1:200) dell'area di cantiere con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.

2. Relazione tecnica illustrativa contenente:

- Dettagliata descrizione delle lavorazioni eseguite all'interno del cantiere, nonché dei macchinari utilizzati e loro individuazione sulla planimetria del cantiere stesso, tempi di utilizzo delle principali sorgenti, livelli di potenza sonora e di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori.

- Valutazione all'interno dell'attività del cantiere, del periodo (giorni, orari, lavorazioni e macchinari) in cui è prevista la massima immissione di rumore, con indicazione dei livelli di pressione sonora previsti in facciata ai più vicini ricettori.
- Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività di cantiere (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc....);
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione dell'attività, con esecuzione dei rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc...) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
- Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività di cantiere;
- Descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente previsti per minimizzare il disturbo prodotto dalle sorgenti rumorose oggetto di deroga, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- Indicazione delle giornate e degli orari per i quali si richiede la deroga;
- Recapito di persona informata sull'attività del cantiere.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa **acquisizione del parere Arpa** entro 30 giorni dalla richiesta.

Per la realizzazione di grandi infrastrutture, qualora non già depositata agli atti, viene richiesta la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia rispetto ai livelli dei rumori emessi sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per tali ipotesi comunque è sempre richiesto il preventivo ottenimento dell'autorizzazione in deroga.

Il Responsabile del Procedimento nei termini indicati nei commi precedenti ha facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o di giudizio necessaria alla completezza istruttoria del procedimento. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

ART. 12 PROCEDURE PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Lo svolgimento delle manifestazioni rientranti nei limiti indicati nella allegata **tabella 3** si intende autorizzato a seguito di presentazione di apposita comunicazione da inoltrare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio, allo Sportello Unico per le Attività Produttive con allegata la seguente documentazione per le manifestazioni di durata superiore ad un giorno:

- planimetria della zona in scala 1:100 o 1:200;
- descrizione della tipologia degli insediamenti prossimi all'area in cui si svolgeranno gli spettacoli e la loro distanza.

Nel caso in cui in tale periodo non vengano richieste integrazioni o sia espresso motivato diniego l'attività può iniziare.

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale relativa a **manifestazioni che superano i limiti di cui alla tabella 3 e che rispettano i limiti indicati nelle tabelle allegate 1 e 2**, necessita di specifica autorizzazione da richiedere allo Sportello Unico per le

Attività Produttive almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'inizio, corredata della seguente documentazione:

a) Elaborati grafici contenenti:

1. stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati:
 - ✓ la manifestazione e i confini di proprietà;
 - ✓ le aree circostanti, edificate e non;
 - ✓ la destinazione d'uso degli edifici vicini;
 - ✓ la presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti, ecc.
2. Planimetria in scala adeguata (1:100 - 1:200) della manifestazione con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.

b) Relazione tecnica illustrativa contenente:

1. Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo nel periodo diurno e/o notturno, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo;
2. Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc...);
3. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione della manifestazione, con esecuzione di rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc...) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
4. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
5. Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del DPCM 14/11/97;
6. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

c) Elenco della strumentazione utilizzata per lo svolgimento dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione.

Se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione non sono richieste integrazioni o è espresso motivato diniego l'attività può iniziare.

Per le manifestazioni che per motivi eccezionali contingenti e documentabili non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle allegate tabelle 1, 2 e 3 deve essere richiesta specifica deroga. In questo caso deve essere presentata domanda di autorizzazione allo Sportello unico per le attività produttive almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della manifestazione allegando la seguente documentazione:

a) Elaborati grafici contenenti:

- 1) stralcio della mappa topografica (1:2000) nella quale siano evidenziati:
 - ✓ la manifestazione e i confini di proprietà;
 - ✓ le aree circostanti, edificate e non;

- ✓ la destinazione d'uso degli edifici vicini;
 - ✓ la presenza di infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, aeroporti, ecc.
- 2) Planimetria in scala adeguata (1:100 - 1:200) della manifestazione con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.

b) Relazione tecnica illustrativa contenente:

1. Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo nel periodo diurno e/o notturno, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo;
2. Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc...);
3. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione della manifestazione, con esecuzione di rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc...) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
4. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
5. Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del DPCM 14/11/97;
6. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

c) Elenco della strumentazione utilizzata per lo svolgimento dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa **acquisizione del parere Arpa.**

Le manifestazioni previste in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

Il Responsabile del Procedimento nei termini indicati nei commi precedenti ha facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o di giudizio necessaria alla completezza istruttoria del procedimento. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

TITOLO IV

PARTICOLARI SORGENTI SONORE

ART. 13 NORME COMPORTAMENTALI

Il presente articolo disciplina l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

• **MACCHINE DA GIARDINO**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Nei giorni festivi ed al Sabato l'uso delle macchine di cui al comma precedente è consentito dalle ore 9.00 alle ore 12 .00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

• **ALTOPARLANTI**

L'uso di altoparlanti su veicoli ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

• **CANNONCINI ANTISTORNO**

L'uso di dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

• **CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE**

L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° Aprile al 30 Ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI**

ART. 14 MISURAZIONI E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle tabelle allegate 1, 2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b) LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica, con acquisizione di Short-Leq pari a 1 secondo. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all' Arpa e al Servizio di Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 15 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi del comma 3, dell'art.10 della Legge 447/1995 con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00 con le procedure di cui alla Legge 689/1981.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

APPENDICE LEGISLATIVA

Legge 26-10-1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

(G.U. 30-10-1995, n. 254, Supplemento ordinario)

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al [decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277](#), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all' [allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in

modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale [\[1\]](#).

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

Note:

1 Comma modificato dall'[art. 4, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

Art. 3 - (Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'[articolo 2](#);

b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'[articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni;

c) la determinazione, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#), e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli [articoli 71, 72, 75 e 80](#) dello stesso decreto legislativo;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli [articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi [\[1\]](#);

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'[articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni;

l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

Note:

1 Lettera modificata dall'[art. 4, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

Art. 6 - (Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'[articolo 4](#), comma 1, lettera a);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'[articolo 7](#);

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'[articolo 4](#), comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni;

g) i controlli di cui all'[articolo 14](#), comma 2;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'[articolo 2](#), comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'[articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146](#).

4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai

sensi dell'[articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991](#). Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 1, lettera a).

Art. 10 - (Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 650 del codice penale](#), chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'[articolo 9](#), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'[articolo 3](#), comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 [\[1\]](#).
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'[articolo 11](#) e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'[articolo 7](#), con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettere f) e h) [\[2\]](#).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [\[3\]](#). Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente [\[4\]](#).

Note:

- 1 Comma modificato dall'[art. 4, comma 5, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#), tale modifica è stata riconfermata dall'[art. 11, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205](#).
- 2 Comma modificato dall'[art. 4, comma 6, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).
- 3 Per i criteri di predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, vedi il [D.M. 29 novembre 2000](#).
- 4 Comma modificato dall'[art. 60, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), a decorrere dal

Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 09-05-2001, n. 15
Disposizioni in materia di inquinamento acustico
(B.U.R. 11-05-2001, n. 62)

Art. 11 - Autorizzazioni per particolari attività

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'[art. 2 della Legge n. 447 del 1995](#), sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.
3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

Deliberazione G.Reg. EMILIA-ROMAGNA 21-01-2002, n. 45

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico". (B.U.R. 20-02-2002, n. 30)

1) Premessa

La presente direttiva definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, successivamente chiamata legge, gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

I Comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 447/1995.

2) Definizioni

La presente direttiva fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

3) Cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} 65$ dB(A), con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

4) Attività agricole

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un

provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

5) Manifestazioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 180 dB(A) L_Amax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 giorni prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

6) Particolari sorgenti sonore

Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale, l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

7) Misurazioni e controlli

I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) L Aeq, come definito dal D.P.C.M. 16 marzo 1998, T M(tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b) LAslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

8) Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995.

Codice penale

Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

[1] Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila [657, 660, 703].

[2] Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità .

D.P.C.M. 14-11-1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

(G.U. 01-12-1997, n. 280, Serie Generale)

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'[art. 3, comma 1, lettera a\), della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'[art. 2, comma 1, lettere e\), f\), g\) ed h\); comma 2; comma 3, lettere a\) e b\), della stessa legge](#).

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella [tabella A allegata al presente decreto](#) e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'[art. 4, comma 1, lettera a\)](#) e dell'[art. 6, comma 1, lettera a\), della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#).

Art. 2. - Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione, definiti all'[art. 2, comma 1, lettera e\), della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'[art. 2, comma 1, lettera c\), della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), sono quelli indicati nella [tabella B allegata al presente decreto](#), fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'[art. 2, comma 1, lettera d\), della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'[art. 2, comma 3, lettera a\), della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella [tabella C allegata al presente decreto](#).

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'[art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), i limiti di cui alla [tabella C allegata al presente decreto](#), non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla [tabella B allegata al presente decreto](#). Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla [tabella C allegata al presente decreto](#), secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'[art. 2, comma 3, lettera b\), della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della [tabella A allegata al presente decreto](#).

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

Art. 6. - Valori di attenzione

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T L) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della [tabella C allegata al presente decreto](#), aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'[art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7. - Valori di qualità

1. I valori di qualità di cui all'[art. 2, comma 1, lettera h\), della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), sono indicati nella [tabella D allegata al presente decreto](#).

Legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
(G.U. n. 329, 30 novembre 1981, Supplemento Ordinario)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE(1)

Sezione I

Principi generali

Art. 1 (Principio di legalità)

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2 (Capacità di intendere e di volere)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel [codice penale](#), la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 (Elemento soggettivo)

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità)

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997(2) .

Art. 5 (Concorso di persone)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 (Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (3) .

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del [decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688](#), per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato (3) .

Art. 8-bis Reiterazione delle violazioni(4)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 9 (Principio di specialità)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli [articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283](#), e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande(5) .

Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo(6) .

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12 (Ambito di applicazione)

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II

Applicazione

Art. 13 (Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri

indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del [codice di procedura penale](#).

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14 (Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal [codice di procedura civile](#), anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'[articolo 137, terzo comma, del medesimo codice](#).(7)

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.